

Città di Castelvetro
Provincia di Trapani

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DELLE
CIVICHE BENEMERENZE
E DELLA
CITTADINANZA ONORARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 13/05/2021

TITOLO 1

CONCESSIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE

ART. 1

- Il Comune di Castelvetro, interprete dei desideri e del sentire dei sentimenti della cittadinanza, ritiene essere compreso tra i suoi doveri anche il necessario compito di additare alla pubblica estimazione l'attività di tutti coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, della lotta alla criminalità organizzata, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, di affermazione del principio della legalità ed onestà, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla collettività Castelvetro, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

ART. 2

- A tale scopo viene istituito uno speciale segno di benemerenzza destinato a premiare le persone e gli enti che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 1, denominato “ **Attestato di Civica Benemerenzza**”.

ART. 3

- La Civica Benemerenzza assume la seguente forma:
Attestato di Civica Benemerenzza in apposita pergamena sottoscritta dal Sindaco.

ART.4

- Le Civiche Benemerenze non possono superare annualmente il limite massimo di 5, salvo casi particolarmente rilevanti a cui il Sindaco può andare in deroga.

ART.5

- Le Civiche Benemerenze sono assegnate, di norma, nei seguenti ambiti:
 1. Benemeriti per le Scienze, Medicina, Lettere, Arti e Mestieri;
 2. Benemeriti del mondo del lavoro;
 3. Benemeriti del mondo della formazione e dell'educazione;
 4. Benemeriti per le attività sociali e assistenziali;
 5. Benemeriti per atti di coraggio ed abnegazione civica;
 6. Benemeriti del mondo dello sport;
 7. Istituzione Enti Benemeriti;
 8. Progetti innovativi che abbiano contribuito allo sviluppo della città.
- Le Civiche Benemerenze possono essere concesse alla memoria

ART.6

- Le proposte di concessione, contenenti la motivazione gli altri elementi utili alla loro valutazione, possono essere inoltrati dal Sindaco, dai Consiglieri Comunali, dagli Assessori, dal Segretario Generale e dai Responsabile del Comune, nonché da enti e dai singoli cittadini che, per loro conoscenza diretta siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante Civica Benemeranza.
- La Direzione Affari Generali provvede alla loro istruttoria, corredandole di ogni altro utile elemento informativo, comprendente l'eventuale precedente concessione di altra benemeranza. Le proposte così istruite sono trasmesse dal Sindaco che presiede un'apposita commissione di cui fanno parte:
 1. Il Presidente del Consiglio Comunale
 2. L'Assessore alla Cultura
 3. Il Segretario Generale
 4. Il Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente
 5. Un Consigliere Comunale in rappresentanza della maggioranza
 6. Un Consigliere Comunale in rappresentanza dell'opposizione
 7. Il Responsabile della Direzione Affari Generali (che svolge le funzioni di segretario della commissione).
- La Commissione, esamina le proposte redatte dalla Direzione Affari Generali, su indicazione dei soggetti di cui al precedente comma 1, delibera la formazione della proposta definitiva indicandone i destinatari e le motivazioni della concessione della Civica Benemeranza , Cittadinanza Onoraria.
- La deliberazione dell'organo così composto è assunta a maggioranza.
- Ciascun componente, Organo deliberante, è tenuto alla più assoluta riservatezza sulle proposte e sull'assegnazione delle benemeranze civiche fino al giorno della concessione solenne.

ART. 7

1. Le benemeranze sono conferite con provvedimento del Sindaco.
2. In casi particolari il Sindaco può concedere “motu proprio” l'Attestato di Civica benemeranza a soggetti di cui all'art. 1, dandone preventivamente comunicazione alla presidenza del Consiglio Comunale.
3. E' facoltà del sindaco non accogliere una o più proposte, dandone motivazione.

ART. 8

- Incorre nella perdita della civica benemeranza l'insignito che se ne renda indegno: il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal Sindaco, sentito in apposita conferenza la Commissione di cui all'art. 7 comma 2.

ART. 9

1. Gli atti del procedimento di assegnazione delle Civiche Benemerenze sono riservate fino alla data del conferimento, a meno che l'indicazione sia avvenuta con provvedimenti approvati dall'organo comunale.

ART. 10

1. E' istituito un solenne registro comunale denominato “ Albo d'Onore delle Civiche Benemerenze” conservato e gestito dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.
2. Le civiche Benemerenze conferite agli interessati consistono in un certificato unico originale sottoscritto dal Sindaco e recante il numero progressivo riportato nel suddetto Albo d' Onore.
3. La civica benemeranza viene conferita solennemente il 28 gennaio di ogni anno, ricorrenza del giorno in cui al comune venne concesso di fregiarsi del titolo di Città (D.G.C. Del 28 Gennaio 1936). In casi, eventi straordinari, il Sindaco può andare in deroga alla suddetta giornata.

TITOLO II

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

ART. 11

1. Il presente regolamento disciplina, altresì, la concessione della “Cittadinanza onoraria”, destinata a persone che senza distinzione di nazionalità, di sesso, di religione, si siano particolarmente distinte negli ambiti e attività pubbliche e private.

ART. 12

1. Il Comune di Castelvetrano adotta l'istituto della “Cittadinanza Onoraria”. Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle Scienze, delle Lettere, delle Arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Castelvetrano in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione dell'umanità intera.

ART. 13

- La “ Cittadinanza Onoraria”, viene conferita mediante la consegna di una pergamena che attesta, l'iscrizione simbolica tra la popolazione della Città, di cittadini anche stranieri, donne e uomini, che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art.2.

ART. 14

1. La “Cittadinanza Ordinaria” è conferita dal Sindaco.
2. L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferito l'istituto. La deliberazione dovrà riportare oltre a tali motivazioni, la biografia del beneficiario.
3. La “Cittadinanza Onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
4. La proposta di attribuzione della Cittadinanza Onoraria può essere avanzata Sindaco, da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali. La segnalazione di attribuzione di Cittadinanza onoraria può essere avanzata da qualsiasi Ente, Associazione, Istituzione o singolo cittadino.
5. L'iter per la concessione della Cittadinanza Onoraria è stabilito secondo le stesse modalità di cui all' art. 6 commi 2-3-4-5.
6. E' istituito l'Albo dei Cittadini Onorari di Castelvetro, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la “Cittadinanza Onoraria”.
7. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione.
8. L'albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza e sarà curato dall'Ufficio del Sindaco.

ART. 15

1. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

ART. 16

L' ENCOMIO

- L'Encomio è il plauso pubblico riconosciuto a gruppi, Enti, Associazioni, Istituzioni o a singoli cittadini che si siano distinti per una particolare azione dalla quale sia derivata ragione di lustro, ovvero sia stata ragione del miglioramento delle condizioni di vita di altri cittadini o della cittadinanza intera. A tale azione si dovranno riconoscere caratteristiche di eccezionalità per il particolare spirito di sacrificio ed abnegazione che deve avere spinto l'autore a compierla, l'inconsuetudine del gesto dovuta a particolari dosi di rischio e pericolo per l'incolumità dell'attore, ovvero non comuni doti tecniche, capacità e competenze professionali di eccezionale caratura.
- L'Encomio può essere conferito anche in forma postuma. In tal caso, il riconoscimento viene notificato alla famiglia dell'interessato, la quale dovrà designare un suo componente incaricato di ritirare l'onorificenza per conto del beneficiario.

ART. 17

1. L'Encomio è conferito dal Sindaco.
2. L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferito l'istituto. La deliberazione dovrà riportare oltre a tali motivazioni, la biografia del beneficiario.
3. La proposta di attribuzione dell' "Encomio" può essere avanzata Sindaco, da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali. La segnalazione di attribuzione dell' "Encomio" onoraria può essere avanzata da qualsiasi Ente, Associazione, Istituzione o singolo cittadino.
4. L'iter per il conferimento dell'Encomio è stabilito secondo le stesse modalità di cui all' art. 6 commi 2-3-4-5.
5. E' istituito l'Albo degli Encomi della città di Castelvetro, nel quale sono iscritti coloro cui è stato conferito l' Encomio"
6. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione.
7. L'albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione dell' "Encomio" e sarà curato dall'Ufficio del Sindaco.